

Il trattamento fiscale degli espatriati in Svizzera

Analisi dell'Oespa nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016



Radmilla Del Pozzo
Senior manager,
Ernst & Young Ltd, Lugano



Edoardo Plescia
Senior consultant,
Ernst & Young Ltd, Lugano

Nell'attuale contesto economico globalizzato, al fine di assicurare il buon esito di determinati progetti, i gruppi multinazionali manifestano la necessità di avvalersi temporaneamente delle competenze specifiche dei propri dipendenti direttamente presso entità estere. Tale fenomeno innesca una serie di problematiche di natura fiscale, previdenziale e di immigrazione, sia da un punto di vista del diritto interno dei Paesi coinvolti, sia sotto il profilo della normativa internazionale. Coscienti delle problematiche burocratiche e al fine di attrarre competenze e investimenti, vari Stati hanno posto in essere una serie di incentivi fiscali per gli espatriati. In Svizzera la normativa sulla tassazione degli espatriati è stata modificata nel 2016 con l'obiettivo di rendere più rigidi i criteri per ottenere le agevolazioni in parola. Il presente contenuto si propone di analizzare la normativa vigente in Svizzera sul piano dell'imposizione federale e cantonale.

un altro Paese, ma all'interno dello stesso gruppo (non sono, infatti, coinvolte aziende terze).

Nel corso degli anni, molti Paesi hanno posto in essere una serie di misure al fine d'incentivare le aziende a trasferire personale qualificato sul territorio nazionale, per aiutare gli investimenti e approfittare delle esternalità positive conseguenti.

In Svizzera, la prima disposizione in tal senso è stata emanata il 3 ottobre 2000 e modificata il 9 gennaio 2015. Si tratta dell'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta (Oespa; RS 642.118.3). L'obiettivo di tale modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, è stato quello d'inasprire i criteri per l'ottenimento delle deduzioni riconosciute ai lavoratori espatriati.

La versione modificata dell'Oespa ha, comunque, confermato la possibilità di richiedere importanti deduzioni fiscali, introducendo allo stesso tempo, tra le condizioni richieste, quella, decisamente limitante, dell'immobile a propria disposizione nello Stato estero, la quale verrà analizzata più avanti.

In questo articolo cercheremo di analizzare i principi sanciti da tale ordinanza federale e di come i Cantoni Ticino e Ginevra l'abbiano recepita nella propria prassi cantonale.

I. Introduzione	121
II. I requisiti base per il riconoscimento dello statuto d'espatriato in Svizzera	121
III. Il salario imponibile	122
IV. Le deduzioni per spese particolari	122
V. Le deduzioni forfettarie	123
VI. L'imposizione alla fonte	123
VII. La particolarità della prassi cantonale ticinese	123
VIII. La particolarità della prassi cantonale ginevrina .	123
IX. Conclusioni	123

I. Introduzione

Generalmente, per espatriato o distaccato, si intende un professionista trasferito dalla propria azienda in un'altra entità del gruppo, basata all'estero, per un periodo di tempo determinato che può variare da pochi mesi a cinque anni. Gli espatriati posseggono generalmente particolari qualifiche poiché l'obiettivo aziendale è quello di poter trasferire *know-how* e competenze per lo sviluppo di progetti e investimenti in

II. I requisiti base per il riconoscimento dello statuto d'espatriato in Svizzera

Secondo quanto disposto dall'art. 1 Oespa possono beneficiare dello *status* di espatriato quei lavoratori dipendenti distaccati temporaneamente in Svizzera in quanto dirigenti o specialisti con particolari qualifiche professionali. Pertanto, in sede di deposito della dichiarazione di imposta sarà necessario allegare alle autorità fiscali competenti la documentazione idonea a comprovare le mansioni svolte.

Un altro criterio importante è quello del limite temporale. Infatti, il distaccato può usufruire dello *status* fiscale di

espatriato per un massimo di cinque anni. Di conseguenza, lo *status* di espatriato decade nel momento in cui il contratto di distacco viene prolungato oltre il limite dei cinque anni o nel momento in cui il distaccato acquista un'abitazione personale in Svizzera. In quest'ultimo caso, viene infatti considerata implicita la volontà di risiedere durevolmente sul territorio svizzero. La decadenza dello *status* di espatriato non influenzerà in alcun modo le tassazioni degli anni precedenti e, per l'anno in corso, le deduzioni saranno concesse *pro-rata* fino al giorno della perdita dello *status*[1].

Ultima menzione importante riguarda il contratto. Non è necessario che il lavoratore distaccato rimanga sotto contratto con l'entità estera: questi potrà comunque sottoscrivere un contratto locale *ex novo* con l'entità svizzera. In questo caso è, però, necessario apporre una "clausola di riassunzione", in base alla quale la società dello Stato estero si impegna a riassumere il dipendente dopo un determinato periodo di tempo, naturalmente non superiore ai cinque anni.

III. Il salario imponibile

Secondo gli artt. 16 della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100) e 17 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), è considerato di norma imponibile ogni reddito da attività lucrativa dipendente, ivi inclusi i proventi accessori e le indennità. Tale norma richiede, dunque, di considerare imponibili tutti i redditi e indennità in natura ricevuti dagli espatriati. L'ammontare di tali indennità può essere rilevante. Infatti, è usuale che i datori di lavoro paghino per gli espatriati l'alloggio, i trasporti, la scuola per i figli, ecc.

Oltre alle suddette indennità, gli espatriati sono generalmente "equalizzati fiscalmente". La cd. "*tax equalisation*" si fonda sul principio secondo il quale un dipendente espatriato non deve trarre alcun vantaggio né subire alcuna perdita a seguito della sua assegnazione all'estero. In concreto, il datore di lavoro si assume l'onere fiscale svizzero dovuto dal soggetto espatriato, configurando a sua volta un'indennità tassabile, la cui definizione avviene mediante la tecnica del "*gross-up*", vale a dire la lordizzazione del salario percepito comprensivo dell'onere fiscale assunto dal datore di lavoro.

Se, da un lato, il datore di lavoro si assume l'onere fiscale svizzero del soggetto espatriato, dall'altro, il meccanismo dell'equalizzazione fiscale prevede che tali soggetti non ne traggano alcun vantaggio. Pertanto, tramite il sistema dell'*hypotax*, i lavoratori distaccati versano quello che avrebbero dovuto pagare nel loro Paese di origine nell'ipotesi in cui la missione all'estero non avesse avuto luogo. Peraltro, per procedere con tali stime, le società devono affidarsi a degli specialisti del settore con sedi in tutti i Paesi coinvolti. La *ratio* è, quindi, quella di garantire la neutralità fiscale del distacco per l'espatriato. L'ammontare dell'*hypotax* pagata dal dipendente espatriato deve essere dedotta dal salario imponibile prima di procedere con il calcolo del "*gross-up*"[2].

[1] GIORDANO MACCHI/ALICE PFAHLER, *Espatriati: Trattamento fiscale*, Seminario di aggiornamento fiscale, Vezia 2019.

[2] MACCHI/PFAHLER (nota 1).

IV. Le deduzioni per spese particolari

Anche se non di natura professionale, alcune spese sono state considerate strettamente legate al distacco temporaneo in Svizzera e, pertanto, considerate come deducibili. Tali spese, non sarebbero, di fatto, sorte nel caso in cui il distacco all'estero non avesse avuto luogo.

Secondo quanto sancito dall'art. 2 Oespa, le spese deducibili per un espatriato domiciliato all'estero sono:

- le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all'estero e la Svizzera;
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera. Tale deduzione è garantita solo in caso di mantenimento di un'abitazione permanente all'estero per uso proprio. Pertanto, nel caso in cui l'immobile all'estero risulti locato (o sublocato) la deduzione non sarà ammessa. La *ratio* di tale disposizione è nella mancanza di spese supplementari di abitazione per l'espatriato.

Diversamente, le spese deducibili per un espatriato domiciliato in Svizzera sono le seguenti:

- le spese di trasloco e viaggio (per l'espatriato e la famiglia) tra il Paese estero e la Svizzera. In questo caso, il limite dei fr. 3'000 per le spese di trasporto stabilito per l'imposta federale diretta non si applica (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD)[3]. Queste spese sono deducibili il primo e l'ultimo anno di espatrio;
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera. Tale deduzione è garantita solo in caso di mantenimento di un'abitazione permanente all'estero per uso proprio, quindi, non locata o sublocata;
- le spese dovute alla frequentazione da parte dei figli di una scuola privata in Svizzera. Per usufruire di tale deduzione, è necessario che i figli siano minorenni, che il corso di studio sia in lingua straniera (rispetto alla lingua ufficiale del Cantone) e che nessuna scuola pubblica possa garantire l'insegnamento in quella lingua. Le spese deducibili sono esclusivamente quelle relative all'insegnamento, non saranno pertanto deducibili le spese relative ai pasti, al trasporto e alla custodia prima o dopo le lezioni.

È importante menzionare che sono deducibili solo le spese effettivamente a carico dell'espatriato (quindi, quelle non rimborsate in seguito da parte del datore di lavoro) o che siano pagate dal datore di lavoro, ma comunque cumulate al salario lordo imponibile.

Le deduzioni summenzionate vanno a sommarsi con le altre spese professionali deducibili secondo le normali prassi dell'imposta cantonale ticinese e dell'imposta federale diretta, compresa la deduzione professionale forfettaria o effettiva.

Per contro, non sono considerate deducibili le spese di mantenimento dell'abitazione estera, le spese accessorie per

[3] MACCHI/PFAHLER (nota 1).

l'abitazione in Svizzera, le spese per il maggior costo della vita in Svizzera e gli onorari per le consulenze di natura fiscale e giuridica (art. 3 Oespa).

V. Le deduzioni forfettarie

L'art. 4 Oespa dispone la possibilità per l'espatriato di richiedere una deduzione forfettaria di fr. 1'500 al mese senza presentazione di giustificativi. Questa deduzione comprende le spese di viaggio, di trasloco e quelle relative all'abitazione in Svizzera, che, però, è vincolata al mantenimento di un'abitazione permanente all'estero per uso proprio.

Le spese scolastiche non sono incluse in tale *forfait* e non sottostanno al vincolo dell'abitazione permanente all'estero. Pertanto, la relativa deduzione può essere richiesta per l'ammontare effettivo indipendentemente dalla disponibilità di un'abitazione permanente all'estero.

Non è, invece, possibile far valere la deduzione forfettaria per le spese di viaggio e, contemporaneamente, quella effettiva per le spese di abitazione e viceversa.

VI. L'imposizione alla fonte

Per quanto concerne gli espatriati assoggettati al sistema di imposizione alla fonte, il datore di lavoro ha la possibilità di dedurre dal salario imponibile la deduzione forfettaria predetta. Se più elevate, l'espatriato potrà richiedere la deduzione delle spese effettive tramite richiesta di tassazione correttiva da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo.

VII. La particolarità della prassi cantonale ticinese

Per il calcolo delle deduzioni previsti dall'Oespa per le imposte cantonali e comunali, la prassi cantonale ticinese non si discosta di molto da quanto previsto a livello federale. Rilevanti sono, però, i limiti determinati per le spese di abitazione in Svizzera considerate come "adeguate" e riportati nella seguente tabella[4]:

Tabella 1: Limiti determinati per le spese di abitazione in Svizzera considerate come "adeguate" secondo la prassi della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

Fasce di salario lordo	Limite annuo massimo di affitto	
	Espatriati non coniugati	Espatriati coniugati
Sino a fr. 250'000	fr. 24'000	fr. 36'000
Da fr. 250'000 a fr. 1'000'000	fr. 32'000	fr. 48'000
Oltre fr. 1'000'000	fr. 34'000	fr. 60'000

[4] Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Comunicazione della prassi cantonale concernente le deduzioni di spese professionali particolari degli espatriati domiciliati nel Canton Ticino, Bellinzona, 15 novembre 2017.

Questi valori dovrebbero, secondo il mercato immobiliare ticinese, permettere di mantenere le spese di abitazione sostenute entro i limiti citati. Peraltro, quest'ultimi risultano applicabili anche per il calcolo dell'imposta federale diretta.

VIII. La particolarità della prassi cantonale ginevrina

L'imposizione cantonale e comunale degli espatriati nel Canton Ginevra è una di quelle che, invece, più si discosta dallo schema federale. La particolarità più rilevante è che il Cantone di Ginevra non limita le deduzioni alla disponibilità nel Paese estero di un bene immobile a disposizione dell'espatriato. Inoltre, la deduzione secondo il *forfait* non è fissata a fr. 1'500 mensili come previsto dall'Oespa, ma al 10% del salario lordo con un limite massimo di fr. 100'000[5].

IX. Conclusioni

L'Oespa è sicuramente una regolamentazione positiva in un'ottica di attrazione di investimenti e competenze in Svizzera. Per esperienza possiamo, tuttavia, affermare che, adottando un profilo comparativo, le misure disciplinate nell'ordinanza in commento non pongono la Svizzera tra le nazioni più attrattive. Infatti, altri Paesi europei, come ad es. il Belgio o i Paesi Bassi, hanno adottato normative che garantiscono un risparmio fiscale maggiore.

I criteri per l'individuazione degli espatriati ai fini dell'applicazione dell'ordinanza risultano essere troppo rigidi e la condizione dell'immobile a propria disposizione nel Paese estero limita notevolmente le deduzioni possibili. Infatti, essendo gli espatriati generalmente "equalizzati fiscalmente", non sostengono l'onere fiscale svizzero dovuto e, di conseguenza, non hanno alcuna convenienza nel non locare oppure nel non risolvere il contratto di locazione per l'immobile a propria disposizione nel Paese di origine. Diversamente, tali scelte potrebbero penalizzare il datore di lavoro, il quale, dopo aver sostenuto il costo delle spese di alloggio in Svizzera dell'espatriato, non potrà dedurle dal salario imponibile.

Come sopra esposto, i Cantoni hanno la possibilità di discostarsi in maniera più o meno rilevante dall'inquadramento federale. Pertanto, è altamente consigliabile prendere conoscenza della prassi cantonale specifica nel momento in cui si deve valutare l'opportunità di un distacco.

[5] MAUDE GUILLEMINOT/CEDRIC MARTI, Révision de l'Oespa. Précisions/rapports, Seminario di aggiornamento fiscale, Ginevra 2016.